



09094-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la n. del file e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 52
d.lgs. 197/2003 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta da

Grazia Lapalorcia - Presidente -
Vito Di Nicola
Gianni Filippo Reynaud
Enrico Mengoni - Relatore -
Ubalda Macrì

IA
175P
Sent. n. sez.
CC - 16/12/2020
R.G.N. 25688/2020
Motivazione semplificata

IL CASO È STATO
Ludovico
BERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania nel
procedimento a carico di

(omissis) , nato in (omissis)

avverso la sentenza del 23/7/2020 del Giudice pe le indagini preliminari del
Tribunale di Ragusa;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso i ricorsi;

sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, che ha chiesto annullare con rinvio la sentenza;

letta la memoria inviata dal difensore dell'imputato, che ha chiesto dichiarare
inammissibile o rigettare il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23/7/2020, il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Ragusa applicava a (omissis) - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

- la pena di due anni di reclusione in ordine ai delitti di violenza sessuale aggravata, minacce e lesioni personali aggravate, riuniti in continuazione.

2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catania, deducendo - con unica censura - l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 609-*bis*, ultimo comma, cod. pen.: la fattispecie di minore gravità sarebbe stata riconosciuta dal Giudice pur a fronte di un fatto complessivamente molto rilevante, commesso in presenza di minori e recante serie conseguenze alla persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato.

4. L'art. 448, comma 2-*bis* cod. proc. pen. (introdotto dalla l. 23 giugno 2017, n. 103) consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

5. Con particolare riguardo alla vicenda in esame, questa Corte ha più volte affermato che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione del fatto è limitata ai soli casi in cui la stessa risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (tra le altre, Sez. 5, n. 33145 dell'8/10/2020, Pg/Cari, Rv. 279842; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, El Zitouni, Rv. 275971).

6. Tanto premesso, ritiene il Collegio che ricorra il vizio denunciato.

7. Il reato del quale l'imputato è chiamato a rispondere, infatti, è descritto in rubrica nei termini di un plurimo tocco del seno della persona offesa e di un tentativo di un rapporto sessuale completo, commessi in un contesto di reiterata violenza e ripetute aggressioni, di lesioni personali (giudicate guaribili in venti giorni) e di minacce aggravate, anche dall'uso di un'arma; queste ultime, peraltro, rivolte pure al figlio minore della donna, presente anche alle violenze richiamate.

8. A fronte di una simile contestazione, il Giudice ha riconosciuto - quanto all'art. 609-*bis* cod. pen. - la circostanza attenuante di cui al comma 3, sul presupposto che "i fatti sussunti nel delitto di violenza sessuale possono qualificarsi come di minore gravità, tenuto conto della minore invasività della condotta posta in essere (*dall'imputato*) e della fugacità delle sue azioni".

9. In tal modo, tuttavia, lo stesso Giudice ha palesemente disatteso il costante principio in forza del quale, ai fini del riconoscimento della diminuzione in esame,

deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (tra le altre, Sez. 3, n. 6784 del 18/11/2015, D., Rv. 266272); valutazione globale che difetta del tutto nel caso in esame, nel quale il Giudice ha considerato soltanto taluni e parziali caratteri della condotta invasiva della sfera sessuale, senza alcun riferimento al contesto complessivo della vicenda, di particolare allarme per come ampiamente descritto nel capo di imputazione. Contesto rispetto al quale, dunque, la qualificazione giuridica indicata in sentenza risulta palesemente eccentrica.


Ne consegue l'annullamento senza rinvio della pronuncia impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Ragusa.

P.Q.M.


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ragusa per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020


Il Consigliere estensore
Enrico Mengoni



Il Presidente
Grazia Lapalorcia



Dispone, a norma dell'art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che - a tutela dei diritti o della dignità degli interessati - sia apposta a cura della cancelleria, sull'originale della sentenza, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati riportati sulla sentenza.



Il Presidente
Grazia Lapalorcia

